NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI

Art. 10

Presidente

Presidente dell'ente autonomo lirico e' il sindaco del Comune in cui esso ha sede. La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa Cecilia e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente. L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina e' presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1967, non più in vigore dal 23 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Estremi	Legge 14 agosto 1967, n. 800
Titolo	II — Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-degli-enti-lirici-e-delle-attivita-musicali/art-10-presidente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it